

## Gestione separata anche per il commercialista non iscritto alla Cassa

Il solo versamento del contributo integrativo alla CNPADC ha funzione solidaristica e non consegue la costituzione di una posizione previdenziale

/ Luca MAMONE

I dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non sono obbligati a iscriversi alla CNPADC e alla stessa versino solamente il **contributo integrativo**, senza la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque a iscriversi alla Gestione separata dell'INPS.

Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. [12821](#), depositata ieri, confermando una decisione d'appello che ha imposto a una professionista il pagamento di contributi alla **Gestione separata** ex L. [335/95](#) in relazione all'attività libero professionale di dottore commercialista svolta in concomitanza con quella di lavoro dipendente per la quale era iscritta a un'altra gestione assicurativa obbligatoria.

Nel ricorso per Cassazione, la professionista ha lamentato *in primis* la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'[art. 18](#) comma 12 del DL 98/2011, per aver, la Corte d'appello, ritenuto la fattispecie in questione sovrapponibile ad altre, quali i professionisti iscritti nell'albo degli **ingegneri**.

Sul punto, si ricorda che ai sensi della disposizione contenuta nel citato art. 18, interpretativa dell'[art. 2](#) comma 26 della L. 335/95, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi **albi professionali**.

Per la Cassazione il motivo del ricorso risulta manifestamente infondato.

In via preliminare, i giudici di legittimità ricordano come sia consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, iscritti ad **altre forme** di previdenza obbligatorie e che non possono di conseguenza iscriversi a INARCASSA, pur rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti ai rispettivi Albi, sono comunque tenuti a iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS.

Questo perché la *ratio universalistica* delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2 comma 26 della L. 335/95 induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18 comma 12 del DL 98/2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata **prestazione previdenziale**; ciò non può dirsi in merito al c.d. contributo integrativo, in quanto si tratta di un versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione **solidaristica** (cfr. Cass. nn. [30344/2017](#) e [32166/2018](#)).

### Principio di universalizzazione della copertura assicurativa

Con specifico riferimento ai dottori commercialisti, la Suprema Corte ricorda di aver già deciso in merito alla questione (Cass. n. [32508/2018](#)), stabilendo che i dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la **soglia reddituale** che rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di categoria (CNPADC), alla stessa versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, "sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di **universalizzazione** della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale".

Sulla scorta dei principi sopra esposti, ritenuti del tutto coerenti con la fattispecie in esame, la Corte di Cassazione decide quindi di **rigettare** il ricorso della professionista.